



COMUNE DI ITRI

Provincia di Latina

Medaglia di Bronzo al Valor Civile
Centralino 0771.7321 Fax 0771.721108
www.comune.itri.lt.it
P.Iva 00279170591 C.F. 81003170594
Pec:comune.itri@postecert.it

Prot. n. 13708 del 22.09.2020

ORDINANZA N. 30

OGGETTO: MISURE TEMPORANEE PER LA PIENA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 SUL TERRITORIO COMUNALE. OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE FINO AL 15 OTTOBRE 2020

IL SINDACO

Vista la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica emessa in data 31.01.2020 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità in relazione all'epidemia da COVID-19;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato, sino al 31.07.2020, lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale, successivamente prorogato sino al 15.10.2020 per effetto del D.L. n.83/2020;

Visto il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 25 marzo 2020 recante "Misure Urgenti per evitare la diffusione del COVID-19", che disciplina le misure da adottarsi per contrastare la diffusione del COVID-19 secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti, ovvero sull'intero territorio nazionale;

Visto il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto «Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all'allegato 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020»;

Visto il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 1 agosto 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e, segnatamente, della recente ripresa della diffusione dei contagi da COVID-19;

Rilevato che la proroga dello stato di emergenza impone ancora una volta la piena attuazione delle misure e prescrizioni volte al contenimento della diffusione del virus;

Rilevato che il citato DPCM del 7 agosto espressamente prevede che *"ai fini del contenimento della diffusione del COVID 19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza"*;

Considerato che a mezzo circolare esplicativa del Decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 il Ministero dell'Interno ha chiarito che *"nell'ambito delle misure di cui all'art. 1, comma 2, le Regioni e i Comuni potranno disporre prescrizioni più restrittive rispetto a quelle statali, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza che le stesse possano in alcun modo incidere sulle attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale"*;

Ritenuto necessario adottare ogni misura idonea, volta a contenere la diffusione della pandemia, anche in considerazione della attuale ripresa dei contagi, cosa che impone una attenta e pronta riflessione sulle misure di contrasto da intraprendere;

Precisato altresì che, proprio per il raggiungimento delle finalità di cui sopra, a seguito di tavolo tecnico tenutosi presso la Prefettura di Latina in data 21.09.2020, si ritiene opportuno estendere senza distinzione di orario, l'obbligo di utilizzo del Dispositivo di Protezione individuale (mascherina facciale) su tutto il territorio comunale in tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico fino alla data del 15 ottobre 2020;

Visti

- l'art. 32 della legge 833 del 23 dicembre 1978, relativa all' istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della Sanità pubblica;
- l'art.50 co.5 del D.Lgs n.267/2000 ai sensi del quale *“in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”*

Rilevato che si è proceduto ad effettuare un corretto bilanciamento tra l'interesse pubblico e privato, ritenendo nel caso di specie preminente l'interesse alla salute garantito dall' art. 32 della Costituzione;

Dato atto che la presente Ordinanza non contiene misure contrastanti con le prescrizioni nazionali, che viceversa contribuisce ad attuare nello specifico contesto del Comune di Itri.

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19:

1. E' fatto obbligo a chiunque di indossare correttamente **fino alla data del 15 ottobre 2020**, il Dispositivo di Protezione Individuale (**mascherina facciale**) su tutto il territorio Comunale e senza distinzioni di orari, su tutte le aree pubbliche e/o aperte al pubblico, fatta eccezione per i minori al di sotto dei 6 anni, nonché per i soggetti che presentino forme di incompatibilità certificata con l'uso continuativo della mascherina;

2. al mancato rispetto della presente Ordinanza verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi di quanto previsto dall'art 7 bis del D.lgs 267/00.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Lazio Sezione di Latina nel termine di 60 giorni dalla notifica ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni sempre decorrenti dalla notifica.

DISPONE CHE

copia del presente Provvedimento venga:

- pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Itri;
- pubblicato sul Sito Istituzionale del Comune di Itri
- trasmesso:
 - ✓ alla Prefettura di Latina (prefettura.preflt@pec.interno.it);
 - ✓ al Commissariato di P.S. di Fondi (comm.fondi.lt@pecps.poliziadistato.it);
 - ✓ al Comando Stazione Carabinieri di Itri (tlt30136@pec.carabinieri.it);
 - ✓ alla Polizia Locale di Itri (polizialocale.itri@pec.it);

Dalla Residenza Municipale, li 22.09.2020



IL SINDACO
Avv. Antonio Fargiorgio